



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 22/07/2021



## FATTO

Il ricorrente, cointestatario del BFP n. \*\*\*071, emesso il 21/12/1988 per l'importo di £ 5.000.000 e appartenente alla Serie O, riferisce di aver riscosso il titolo in data 27/11/2019 per un importo complessivo di € 27.698,17. Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto.

Osserva infatti che sulla parte frontale del buono sono stati apposti due timbri riportanti la dicitura "serie P" e "serie Q/P". Evidenzia che sul retro, sopra la tabella ivi stampata, sono stati apposti due timbri, di cui uno del tutto illeggibile e uno recante i tassi di interesse della serie "P" per i soli primi 4 scaglioni di detenzione; quanto all'ultimo decennio, rileva che l'intermediario non ha apportato alcuna modifica alle condizioni originarie.

Ricordando la natura dei buoni fruttiferi postali quali titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. e richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS. UU., n. 13979/07), di merito (App. di Brescia, sez. I, 12.05.20) e dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013), afferma che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. In particolare, evidenzia che lo stesso Arbitro Bancario Finanziario ha più volte osservato come, sebbene le condizioni del contratto possano essere modificate mediante provvedimenti pubblicistici (D.M. Tesoro) successivi alla sottoscrizione del titolo, debba invece escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Ritiene integrato, nel caso di specie, l'inadempimento dell'intermediario che, in precedenti occasioni, ha invece incorporato correttamente i moduli con le modifiche successivamente introdotte.

Cita altresì la decisione n.6142/2020 del Collegio di Coordinamento che, pronunciandosi a favore del sottoscrittore nell'ambito di una fattispecie analoga a quella del presente ricorso, ha avuto modo di soffermarsi sulla nota del M.E.F. del 15/02/2018 e sulla minoritaria giurisprudenza di merito allegata di consueto dalla resistente, ritenendo *"del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei"*, atteso che *"siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento"*.

Considera, peraltro, non dirimente il richiamo della sent. n. 3963/19 delle Sezioni Unite, avendo la stessa affrontato il diverso caso della modifica dei rendimenti sopravvenuta all'emissione dei titoli.

Tanto premesso, Il ricorrente chiede all'Arbitro:

*"- accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le condizioni a tergo del buono e, quindi, quanto al primo ventennio gli interessi della serie P e quanto all'ultimo decennio di vita quelle originariamente stampate (più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre ...) e, per l'effetto,*

*- accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l'importo netto di € 40.674,49, s.e.o, oltre interessi legali [...], giusta allegati conteggi; in via del tutto subordinata*

*- accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l'importo netto di € 33.988,98, s.e.o, quale integrazione per il solo ultimo decennio secondo le originarie condizioni, oltre interessi legali [...]; in ogni caso - accertare e dichiarare/disporre*



che la resistente provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali suindicati, nonché l'importo di € 270,00 per spese documentate sostenute [...], (spese legali e iscrizione ricorso)".

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il BFP per cui è controversia è stato sottoscritto anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'intermediario afferma di aver utilizzato, per l'emissione del BFP appartenente alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «*aberrante*» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito, il rigetto di tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

In sede di repliche, il ricorrente contesta anzitutto le eccezioni preliminari dell'intermediario, affermando la competenza sia *ratione temporis* dell'Arbitro, poiché la controversia riguarda l'interpretazione degli effetti del contratto, sia per materia, alla luce della decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674 del 2013.

Quanto al merito, ritiene che il caso di specie non sia riconducibile all'ipotesi di sovrapposizione di timbrature, atteso che sul retro del BFP è visibile il solo timbro della serie "P/O", mentre il secondo timbro "non ha reso noto al risparmiatore né l'indicazione "serie Q/P" né la misura dei (nuovi) tassi d'interesse" e risulta, pertanto, "tamquam non esset". Eccepisce, altresì, che al momento dell'emissione del titolo per cui è causa l'utilizzo dei moduli serie "O" era stato inibito dallo stesso intermediario con circolare del 30/05/1986.

Eccepisce l'infondatezza e l'inconferenza della nota del MEF citata dalla resistente e richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/07 circa la rilevanza dei dati testuali riportati sui titoli al momento della sottoscrizione.

Quanto alle spese difensive, fa presente che i Collegi in casi analoghi provvedono alla liquidazione in via equitativa. Cita sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo, decisione n. 6274/21.

Insiste quindi per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione, formulata dall'intermediario, di inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rilevando che il BPF oggetto di lite è stato sottoscritto in un momento (1989) che esula dalla competenza temporale dell'Arbitro (operazioni o comportamenti posti in essere dal 01/01/2009).

Sul punto, si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». Se è vero che i BPF dei quali si tratta sono stati emessi in data anteriore, tuttavia il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009 (in tal senso, v. Coll. Milano, dec. n. 206/14).

Parimenti non meritevole l'ulteriore eccezione, formulata dall'intermediario, circa l'incompetenza per materia dell'Arbitro in materia di buoni fruttiferi, rivestendo gli stessi la natura di prodotti finanziari.

Al riguardo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le



*controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*" (cfr. Sez. I, par. 4).

Inoltre, le citate disposizioni definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF: *"le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento"*. Sul punto, si rileva che l'orientamento consolidato dell'ABF considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di 1 buono fruttifero della serie "Q/P" (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Orbene, per quanto concerne il buono in esame, il ricorrente rileva che, dei due timbri apposti sul retro, l'unico leggibile reca i rendimenti della serie P, di cui domanda l'applicazione per i primi 20 anni di detenzione.

Peraltro, così come osservato dallo stesso ricorrente, il titolo reca sul fronte anche il timbro indicante la serie "Q/P".

In varie occasioni, questo Arbitro ha ritenuto che, in caso di sovrapposizione di timbrature, debbano ritenersi comunque applicabili le condizioni della serie "Q", con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Nessuno dei due timbri apposti dispone invece alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "O".

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS